
LEGGE 12 aprile 1976, n. 205

Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente "Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".

Vigente al: 11-6-2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non hanno conseguito promozioni ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, qualora abbiano maturato una anzianita' complessiva di servizio di 25 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza, sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

I maggiori cessati dal servizio per limite di eta' o a domanda qualora conseguano promozione possono chiedere di restare in servizio sino al raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello.

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con effetto dal 1° gennaio 1971 e' modificata come segue:

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianita' di grado od un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della promozione.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Art. 4.

I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni precedenti sono attribuiti a richiesta degli interessati.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle norme contenute negli articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1976

LEONE

MORO - COSSIGA -
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
